Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Pres	entazione di osservazionì relative alla procedura di:
X V	alutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
	alutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
□ v	erifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
(Barra	are la casella di interesse)
II/La S (Nel d	Sottoscritto/acaso di persona fisica, in forma singola o associata)
II Sot	ttoscritto CLAUDIO PRESUTTI
in qua	alità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
CON	ISORZIO CAPOCOTTA CINQUESPIAGGE
	PRESENTA
ai ser	nsi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al
X P	Piano/Programma, sotto indicato
	Progetto, sotto indicato.
(Barra	are la casella di interesse)
PIAN	IO DI GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO
	rire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica d ggettabilità a VIA)
	SETTO DELLE OSSERVAZIONI
	are le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
	Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali) Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione erritoriale/settoriale)
	Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
X A	Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) Altro (specificare)
400	ETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
	rare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
	Atmosfera Ambiente idrico
	Ambiente idrico Suolo e sottosuolo
	Rumore, vibrazioni, radiazioni

- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- X Imprese e Sviluppo sostenibile

OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO PROPOSTE DAL *CONSORZIO CAPOCOTTA CINQUESPIAGGE*

Le nostre considerazioni in relazione alla proposta di Piano di Gestione della Riserva Statale del Litorale Romano, traggono origine, innanzitutto, dall'esperienza quasi ventennale maturata nella gestione del sistema dune-spiaggia di Capocotta, la quale, peraltro, ha consentito di raggiungere risultati di indiscutibile rilievo, sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente che della corretta fruizione dell'arenile.

Le dune di Capocotta, infatti, come è facilmente riscontrabile osservando le foto aeree della zona, dalla fine degli anni '90 ad oggi, hanno visto una rinaturazione impressionante, con aumento della copertura vegetale che è passata da circa il 40% a quasi il 100%.

In secondo luogo, le osservazioni che seguono hanno formato oggetto di specifico sindacato da parte del Consiglio di Stato, il quale con ben tre ordinanze, ha dichiarato che la permanenza degli attuali gestori di Capocotta – e quindi la continuazione del tipo di gestione attuata dal Comune di Roma fin dall'anno 2000 – è essenziale per l'effettiva tutela dell'ambiente e delle strutture di proprietà comunale (vedi Ordinanza Consiglio di Stato n. 503/2017 del 9 febbraio 2017 – all. 3).

L'arenile di Capocotta, situato a pochi km da Roma, quarta città d'Europa per numero di abitanti, è frequentato da decine di migliaia di bagnanti, che non intendono o non possono pagare il costo dell'ingresso negli stabilimenti balneari, o che scelgono questa spiaggia perché attratti dalla splendida cornice rappresentata dalle dune costiere e dall'atmosfera di libertà che vi si respira.

L'accoglienza e la gestione di un flusso così consistente di persone, richiede un grosso impegno da parte dei gestori, che hanno l'obbligo di provvedere alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, garantendo, nello tesso tempo, la sicurezza dei bagnanti, la pulizia e la fornitura di servizi di qualità, nel rispetto delle norme vigenti ed a costo zero per la pubblica amministrazione (vedi deliberazione della Giunta comunale n. 1540 del 30 luglio 1999 – all. 4).

Tale compito è possibile solo in presenza di un piano di fattibilità economico-finanziaria, che garantisca la sostenibilità degli obiettivi indicati (presupposto irrinunciabile per costruire qualsiasi ipotesi di gestione) e dell'appropriatezza delle strutture affidate in concessione, che dovranno essere adeguate, sia dal punto di vista normativo che funzionale allo svolgimento dei compiti assegnati.

Questo aspetto fondamentale non è opportunamente specificato in alcun passaggio riferito alla futura gestione del sistema dune-spiaggia di Capocotta, né alla definizione degli obblighi in caso di ristrutturazione delle strutture esistenti.

Altro punto importante riguarda l'attività al di fuori della stagione balneare. Nell'area di Capocotta, ambiente fragile che deve gran parte del suo pregio alla separazione dai centri abitati, sarebbe un errore madornale rendere del tutto inattive le strutture dopo il 30 settembre.

Al contrario, l'attività di gestione dovrebbe proseguire, seppure con diverse modalità, per l'intero anno solare (obbligo già previsto dal Bando comunale del 1996), intervenendo sulle strutture di servizio per renderle idonee ad un loro utilizzo anche nella stagione fredda. Questo perché la possibilità di destagionalizzare (come previsto dal Regolamento del PdG – Sezione II, art. 6 c)), fornendo alcuni servizi anche nel periodo compreso tra ottobre ed aprile, rappresenta l'unico modo per garantire continuità nell'azione di presidio e di sorveglianza da parte dei gestori, in assenza della quale, l'ambiente dunale e le strutture di proprietà comunale sarebbero esposti a gravissimi rischi. Proprio questo è il principio stabilito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato che, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento, ha ritenuto indispensabile la presenza degli attuali gestori per la salvaguardia del bene affidato.

Ancora una considerazione, sulle modalità di pulizia dell'arenile previste nel PdG.

Ferma restando l'assoluta necessità di provvedere manualmente alla pulizia dell'area dunale, lasciano estremamente perplessi alcune prescrizioni indicate negli <u>Indirizzi generali per l'Ambito Costiero</u> e nel <u>Regolamento del PdG – Sezione II, art. 5 e)</u> per quanto riguarda la pulizia degli arenili.

La quantità ed, in alcuni casi, le dimensioni dei materiali vegetali che vengono depositati sull'arenile durante le mareggiate è tale, da rendere inconciliabile la loro presenza indiscriminata, con la sicurezza della balneazione.

Analogo discorso può essere fatto relativamente ai rifiuti generici di piccole dimensioni depositati quotidianamente dal mare o abbandonati dai frequentatori, in particolare microplastiche come i bastoncini di cotton-fioc (in quantità impressionanti), i frammenti di polistirolo provenienti dalle cassette dei pescatori, i tappi, le bottigliette, ma anche cicche, lattine, residui metallici arrugginiti, ecc. Rimuovere a mano, o con semplici rastrelli e retini, questi rifiuti per l'intera estensione della spiaggia, sarebbe un lavoro enorme, che richiederebbe l'impiego quotidiano di decine di operatori.

Molto più praticabile sarebbe, invece, la realizzazione di "Aree di naturalità", tratti di arenile di estensione compatibile con l'attività di fruizione della spiaggia, recintati ed interdetti alla balneazione, in continuità con i cordoni dunali. Spazi in cui effettuare la pulizia a mano e lasciare i materiali vegetali depositati dal mare, consentendo lo sviluppo delle dune embrionali ed il mantenimento delle comunità animali.

Per il resto dell'arenile, l'utilizzo dei mezzi meccanici, seppur effettuato con moderazione ed accortezza, appare assolutamente irrinunciabile, così come risulta indispensabile per la sicurezza dei frequentatori, la rimozione di una parte del materiale vegetale portato dalle mareggiate.

Infine segnaliamo che la rappresentazione grafica proposta nelle tavole, non appare, a nostro avviso, sufficientemente chiara e definita, lasciando molti aspetti di dubbio ed incertezza nella loro interpretazione.

CONCLUSIONI

In generale, l'impressione che si ha leggendo il Piano di Gestione è che, in particolare per quanto riguarda il litorale di Capocotta, si voglia applicare una filosofia per la quale la salvaguardia e la valorizzazione di un bene ambientale si possano ottenere solo disincentivandone la fruizione e rendendo complicato, se non impossibile, lo sviluppo di attività imprenditoriali ad essa collegate.

Sembrano andare in questa direzione le scelte di rigidità nella ristrutturazione delle unità di servizio, per le quali, giustamente, si prevede l'impiego di materiali eco-compatibili (peraltro già utilizzati), ma non l'opportunità di effettuare gli adeguamenti necessari ad una corretta fornitura dei servizi destinati alla balneazione (compresa la possibilità di realizzare strutture amovibili e transitorie quali percorsi per disabili, zone d'ombra, ecc.); l'ipotesi di una chiusura invernale, con interruzione di qualsiasi attività e conseguente isolamento dell'area; l'inapplicabile obbligo di pulizia manuale di un arenile la cui superficie ammonta a circa 15 ettari; l'assoluta mancanza di progetti di facilitazione della viabilità anche attraverso l'incentivazione di modalità alternative, quali piste ciclabili o servizio navetta con individuazione di aree per i parcheggi di scambio; l'indicazione, all'interno del Piano di Gestione, della presenza di strutture balneari tra le "Criticità" dell'area e la mancanza di qualsiasi accenno, tra le "Potenzialità/Punti di forza", al miglioramento ambientale verificatosi nel recente periodo.

Crediamo che questo approccio sia superato ed inapplicabile. Si ritiene davvero che attraverso queste scelte si possa ridurre la frequentazione di una spiaggia libera a pochi chilometri da Roma? E, soprattutto, si ritiene davvero che questo possa tradursi in un miglioramento dello stato di salute dell'ambiente?

Noi siamo convinti del contrario: in questo modo si otterrà solo una diminuzione della qualità dei servizi, dell'occupazione, delle risorse economiche disponibili ed, in definitiva, dell'azione di presidio e di tutela svolta dalle imprese che, solo grazie a quelle risorse economiche, riescono a svolgere il loro compito di sorveglianza, informazione, educazione ambientale, peraltro senza gravare (elemento niente affatto secondario) sulle pubbliche finanze.

Gli anni trascorsi sono lì a dimostrarlo: Capocotta è stata una spiaggia libera, aperta a tutti per l'intero arco del'anno, frequentata da decine di migliaia di persone, ma nello stesso tempo sicura e con servizi di qualità, teatro di iniziative culturali e di attività di educazione ambientale che hanno coinvolto cittadini, scuole, associazioni. E non nonostante questo, ma proprio grazie a questo, l'ambiente naturale ha ricavato enormi benefici, con un netto miglioramento della copertura vegetale e dello stato di salute delle dune, evidente, documentato, indiscutibile.

Conciliare salvaguardia dell'ambiente e pubblica fruizione: questa è la vocazione di Capocotta, fin da quando nel 1967, il Ministro dei Lavori Pubblici Giacomo Mancini, nel restituirla ai romani, dopo che era stato sventato un tentativo di lottizzazione dell'area, sottolineava la "... preminente esigenza di salvaguardare e tutelare il patrimonio paesaggistico e scientifico di alto interesse Nazionale, di tutelare la disponibilità pubblica di un comprensorio litoraneo da destinare al tempo libero di tutti i cittadini..."; questo è stato, fin dal principio, l'obiettivo dell'Amministrazione comunale di Roma, con il già citato Bando di gara del 1996 e con i successivi progetti di riqualificazione (mai giunti al termine del loro iter); questo è stato l'intendimento del Consiglio di Stato con le Ordinanze del febbraio 2017.

In sostanza riteniamo che la fruizione non sia una minaccia da disincentivare, ma una risorsa positiva da regolamentare ed educare, certo, ma anche da coltivare. Dei cittadini consapevoli ed innamorati del luogo, insieme alle imprese che ne traggono sostentamento, rappresentano il più formidabile presidio a difesa di un ambiente naturale.

L'unica, triste, alternativa a questo percorso virtuoso sarebbe quella di chiudere, in tutto o in parte, l'accesso (costringendo i cittadini a pagarsi il diritto di andare al mare frequentando gli stabilimenti balneari) e far presidiare l'area a spese dello Stato e dunque della cittadinanza a cui, per di più, verrebbe precluso il godimento del bene.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 503/2017 del 9 febbraio 2017

Allegato 4 - Deliberazione della Giunta comunale n. 1540 del 30 luglio 1999

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

ROMA, 18 ottobre 2017

Il dichiarante

N. 00503/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00094/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2017, proposto da:

Crea - Cooperativa Romana Energia Ambiente Scrl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Montarsolo, Bianca Magaro', con domicilio eletto presso lo studio Armando Montarsolo in

contro

Roma Capitale in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa per legge dall'avvocato Luigi D'Ottavi, domiciliata in Roma via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale - Dipartimento X Tutela Ambiente - Protezione Civile non costituito in giudizio;

Roma Capitale - Municipio X non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06391/2016, resa tra le parti, concernente Annullamento previa sospensiva del provvedimento assunto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale è stata negata la applicazione della proroga legale stabilita dalla Legge 194/2009 per i titolari di concessione demaniale marittima.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati F. Dell'Orso,in dichiarata delega dell'avv. Montarsolo, e Andrea Camarda, in sostituzione dell'avv. D'Ottavi.;

Considerato che, nelle more del procedimento per il nuovo affidamento non pare sussistere il pericolo di un danno irreparabile per l'Amministrazione e che alla luce del bilanciamento degli interessi appare prevalere quello alla corretta cura della *res* a suo tempo data in concessione;

Richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; Ritenuto che comunque occorre che il giudice di primo grado si pronunci sollecitamente sul merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 85/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensazione fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Daniele Ravenna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Daniele Ravenna IL PRESIDENTE Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

*S. P. Q. R. COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1999)

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 10,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	RUTELLI FRANCESCO	Sindaco	10	Gasbarra Enrico	Assessore
2	Tocci Walter	Vice Sindaco	11	Gabriele Giuseppina	"
3	Borgna Giovanni	Assessore	12	Tozzi Stefano	"
4	Montino Esterino	"	13	GENTILONI PAOLO	"
5	CECCHINI DOMENICO	"	14	MILANA RICCARDO	"
6	DEL FATTORE SANDRO	"	15	Pantano Pamela	"
7	Farinelli Fiorella	"	16	D'ALESSANDRO GIANCARLO	"
8	PIVA AMEDEO	"	17	Marchetti Maria Pia	"
9	De Petris Loredana	"			

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Cecchini, Farinelli, De Petris, Gasbarra, Milana, Pantano, D'Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 1540

Affidamento della gestione dei servizi collegati alla balneazione, alla valorizzazione ed alla tutela ambientale del sistema duna-spiaggia di Capocotta. Approvazione dello schema di convenzione

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3881 del 14 dicembre 1995 è stato approvato il Bando di gara a procedura aperta (pubblico incanto) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, redatto ai sensi della direttiva comunitaria 92/50 recepita con D.L. 157/95, per l'affidamento in gestione dei cinque lotti corrispondenti ai cinque manufatti destinati ai servizi collegati alla balneazione, alla valorizzazione ed alla tutela ambientale del sistema duna-spiaggia di Capocotta;

Che con la stessa deliberazione, fissati i criteri d'esame ed i relativi pesi, la valutazione dei progetti-offerta è stata demandata ad una Commissione esaminatrice da nominarsi successivamente;

Con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1871 del 4 giugno 1996 e n. 2283 del 2 luglio 1996, si è provveduto alla costituzione della Commissione, la quale ha concluso i propri lavori definendo una graduatoria dei soggetti idonei;

Che, di conseguenza, sono risultate maggiormente convenienti per l'Amministrazione le offerte presentate da:

- 1) Ditta VICHI Maria
- 2) Associazione Temporanea d'Impresa C.R.E.A. (capogruppo) con RAGRUP
- 3) Ditta R.C.M. s.r.l.
- 4) Ditta CIANCHETTI Ulisse
- 5) Consorzio CAPOCOTTA

rispettivamente per i lotti:

A per complessivi mq 23.348 di superficie
 B per complessivi mq 43.530 "
 C per complessivi mq. 89.273 "
 D per complessivi mq 51.005 "
 E per complessivi mq 41.011 "

Che i valori delle parti d'opera realizzate in ciascuno dei lotti sopra indicati risultano, dal conto finale dei lavori, pari rispettivamente a:

- 1) Lotto A: 493.002.280 (quattrocentonovantatremilioniduemiladuecentottantalire)
- 2) Lotto B: 493.875.191 (quattrocentonovantatremilioniottocentosettantacinquemilacentonovantunolire)
- 3) Lotto C: 571.467.562 (cinquecentosettantunomilioniquattrocentosessantasettemilacinquecentosessantaduelire)
- 4) Lotto D: 436.251.095 (quattrocentotrentaseimilioniduecentocinquantunomilanovantacinquelire)
- 5) Lotto E: 515.843.771 (cinquecentoquindicimilioniottocentoquarantatremilasettecentosettantunolire)

Che l'Amministrazione Comunale ha tuttavia ritenuto di non procedere alla firma dei relativi contratti, a seguito di intervenute nuove valutazioni dell'interesse pubblico da perseguire, le quali sono compiutamente espresse nell'allegato A) di questa deliberazione;

Che i soggetti risultati idonei sono intervenuti nel procedimento in precedente premessa, formulando proposte per ricondurre le prestazioni loro richieste dal bando agli obiettivi delineati dall'Amministrazione e rappresentando i maggiori oneri da affrontare per la fascia dunale;

Che la Ditta Cianchetti Ulisse ha costituito con il Consorzio Provinciale della Cooperazione di Solidarietà sociale Sol. Co. – Roma (Onlus), l'associazione temporanea d'impresa denominata Sol. Co. Roma – Ulisse Cianchetti, e che quest'ultima ha comunicato di voler provvedere a proprie spese alla ricostruzione della unità di servizio corrispondente al lotto E distrutta da un incendio;

Che un nuovo schema contrattuale è stato sottoposto ai partecipanti alla gara, ottenendone il gradimento sulla forma di concessione modale e l'assenso ad osservare le nuove diverse clausole;

Che la stessa forma di concessione modale era già stata considerata adeguata dall'Avvocatura Comunale nel punto III della nota Prot. 511/98;

Ritenuto che il Comune di Roma per il perseguimento dell'interesse pubblico, come attualmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non essendovi pregiudizio per terzi può concludere accordi con i soggetti già individuati come beneficiari con procedura ex art. 12 della stessa legge 241/90 al fine di determinare il contenuto discrezionale, e nella fattispecie le clausole della concessione modale, dell'affidamento della gestione delle strutture destinate ai servizi collegati alla balneazione e delle aree di pertinenza, come individuate nell'allegato B) di questa deliberazione, contestualmente ai compiti di raccolta e rimozione dei rifiuti, manutenzione e vigilanza;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Considerato che in data 24 maggio 1999 il Direttore del Dipartimento X, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: M. Di Giovine";

Che in data 8 luglio 1999 il Dirigente della XIV U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente F.to: R. Fabrizi";

LA GIUNTA COMUNALE

riconosciuta la validità della stessa al fine di perseguire, nel pubblico interesse, la tutela ambientale e la valorizzazione del sistema di dune costiere di Capocotta

DELIBERA

- 1) di approvare e dichiarare efficace l'accordo tra il Comune di Roma e: Ditta Vichi Maria (Lotto A), Associazione Temporanea di Impresa C.R.E.A. (Lotto B), Ditta RCM S.r.l. (Lotto C), Associazione Temporanea di Impresa Sol. Co. Roma Ulisse Cianchetti (Lotto D), Consorzio Capocotta (Lotto E);
 - per la concessione dei beni per ciascuno indicati, alle condizioni contenute nello schema contrattuale che segue e che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- 2) di accettare la proposta dell'Associazione Temporanea d'Impresa Sol.Co. Roma Ulisse Cianchetti per la ricostruzione a sue spese della struttura di servizio corrispondente al lotto E, distrutta da un incendio, prevedendo la restituzione del costo dell'opera attraverso la detrazione dal canone di concessione di quote parti successive fino alla concorrenza della spesa sostenuta;
- 3) di assumere i valori delle opere, risultanti dal conto finale dei lavori e riportati in narrativa nel presente atto, come riferimento quando ciò necessiti per gli adempimenti contrattuali;
- 4) di designare con successivo provvedimento i componenti della Commissione per la Vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali e sulla rispondenza agli obiettivi generali fissati, secondo quanto previsto all'art. 16 dello schema contrattuale;
- 5) di demandare ai Dipartimenti III e X i necessari conseguenti atti;
- 6) che con successivi atti si provvederà alla quantificazione dell'entrata e del relativo accertamento da parte del Dipartimento X e Dipartimento III.

S.P.Q.R. COMUNE DI ROMA Dipartimento X

CONVENZIONE

Il giorno

del mese

dell'anno

in Roma, Palazzo del Campidoglio

tra le parti:

- Comune di Roma, rappresentato da

a ciò autorizzato dalla deliberazione

domiciliato per la carica in

del

d'ora in poi indicato come "concedente"

e-

con sede in Roma, via

rappresentata dal

n.

Signor

d'ora in poi indicata come "concessionario"

PREMESSO

che essendo-intendimento dell'Amministrazione Comunale provvedere alla valorizzazione ed alla tutela del sistema ambientale duna-spiaggia di Capocotta ed al miglioramento della fruibilità per la cittadinanza delle stesse aree litoranee, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2625 del 17 giugno 1992 è stato approvato il progetto di realizzazione di cinque unità di servizio (ciascuna di circa 64 mq coperti) localizzate nell'area indicata in planimetria, compresa tra il Km 7.600 e il Km 10.100 della via Litoranea. Ciascuna unità di servizio è composta da:

- 1. locale bar;
- 2. locale ristoro-ristorazione;
- 3. locale servizi igienici;
- 4. locale magazzino.

In tre unità di servizio è anche presente un locale infermeria accessibile dalla via Litoranea.

La fascia di spiaggia antistante i beni comunali costituisce Demanio dello Stato ed è pertanto esclusa da questa convenzione.

Gli impianti tecnologici realizzati sono costituiti da:

- 1. collegamento alla rete di adduzione idrica;
- 2. vasche di decantazione dei liquami con impianto di subirrigazione;

Non è previsto il collegamento alla rete di adduzione elettrica; il concessionario provvederà a dotare le strutture di servizio di impianto autonomo di generazione, provvedendo alla copertura dell'apparato nel rispetto delle norme di sicurezza, ovvero alla realizzazione del collegamento alla rete. E' anche a carico del concessionario l'acquisizione delle attrezzature mobili necessarie al funzionamento del servizio, sia per i locali delle strutture di servizio che per la spiaggia.

Alle strutture di servizio si accede dalla via Litoranea tramite percorsi pedonali pavimentati e passerelle in legno posizionate in corrispondenza di fermate del servizio pubblico di trasporto.

Le passerelle costituiscono gli unici accessi consentiti all'arenile in quanto l'intera area dunale è recintata, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio vegetale dunale; sarà compito del concessionario garantire l'osservanza di tali modalità di accesso.

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone, nell'affidamento della gestione dell'area, delle strutture e degli impianti, sono:

- salvaguardare il patrimonio vegetale e i caratteri morfologici della zona dunale;

- conservare il carattere di spiaggia a libero accesso;
- garantire il primo soccorso e il salvamento a mare ai bagnanti;
- creare condizioni di nuova occupazione;
- evitare il degrado delle strutture realizzate e garantire la qualità dei servizi resi.

L'Amministrazione vigilerà sulle attività del Concessionario tramite apposita Commissione di Vigilanza che per l'intera durata dell'affidamento verificherà la rispondenza del servizio agli obiettivi generali sopra indicati e ai criteri individuati dalla Commissione Aggiudicatrice nel rispetto dei successivi articoli del presente atto.

Considerato che le aree oggetto della presente convenzione sono comprese nella "Riserva naturale statale del litorale romano" istitituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 marzo 1996, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Constatato che per eventi sopraggiunti, quali fra gli altri la mancata concessione delle aree demaniali e lo squilibrio tra i benefici da ottenere e le prestazioni da richiedere, l'Amministrazione aveva ritenuto le clausole dell'affidamento non più compiutamente rispondenti alle finalità pubbliche individuate.

Constatato altresì che ha formulato proposte per la modifica delle clausole del bando al fine di meglio rispondere alle attuali esigenze di migliore gestione e di tutela ambientale.

Ritenuto che sussistono le condizioni sia soggettive dei proponenti - risultati idonei dalla procedura promossa per l'affidamento del servizio - sia oggettive, poichè le modifiche alle modalità previste rispondono alle esigenze dell'Amministrazione;

Visti gli artt. 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e integrata fra le parti, come sopra rappresentate.

SI CONVIENE

Art. 1 - Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 - Oggetto della concessione

Il Comune di Roma, di seguito indicato come "concedente", al fine di garantire la pubblica fruizione, in condizioni di sicurezza sia per le persone che per il patrimonio naturale dell'area di Capocotta, affida al , di seguito indicata come concessionario:

- 1. la gestione operativa e tecnica, nonchè la gestione delle iniziative promozionali e culturali, della unità di servizio corrispondente al lotto dell'area comunale di Capocotta, come delimitata nell'allegata planimetria;
- 2. la tutela, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati dall'Amministrazione concedente e la vigilanza sulle aree dunali recintate;
- 3. l'erogazione dei servizi di balneazione, ristoro-ristorazione, assistenza ai bagnanti e pulizia delle spiagge e delle dune

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di dieci anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Alla scadenza del decimo anno la concessione si intenderà comunque risolta previa comunicazione con raccomandata A.R. da parte dell'Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza. La concessione potrà essere rinnovata per un periodo sempre annuale, per ulteriori 5 anni, qualora dalle verifiche della Commissione di Vigilanza non risultino inadempienze contrattuali.

Il concedente si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa vantare indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 4 - Corrispettivi

Il corrispettivo da versare in ratei annuali anticipati al concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, quale indennità per il particolare beneficio d'uso e sfruttamento dell'area comunale, viene stabilito in £ 800 (ottocento) per metro quadrato di superficie concessa, riconoscendo la riduzione di un quinto rispetto a quanto stabilito nella deliberazione G.C. n. 3881/95 in ragione della valutazione dei particolari e maggiori oneri derivanti dagli obblighi contrattuali relativi alla fascia dunale.

Le inosservanze, in materia di salvaguardia del sistema dunale, saranno perseguite secondo quanto previsto dal successivo art. 17; la mancata corresponsione del canone costituirà motivo di rescissione contrattuale.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a richiedere, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti di legge:

- a) ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente e a dotare l'unità di servizio delle attrezzature e degli arredi necessari al corretto svolgimento delle seguenti attività:
- ristoro-ristorazione:
- sorveglianza e guardiania;
- assistenza ai bagnanti, comprensiva del salvamento a mare;
- primo soccorso:
- b) a provvedere alla fornitura, alla posa in opera ed al mantenimento dell'agibilità di idonee strutture mobili che consentano in qualunque momento l'accesso al mare ai portatori di handicap;
- c) a provvedere con proprio personale e proprie attrezzature all'espletamento delle attività sopra indicate e allo svolgimento dei compiti individuati nei successivi articoli;
- d) a gestire correttamente, con corrispondenti livelli di efficienza e professionalità per il periodo convenuto, il bene concesso con particolare riferimento alla pulizia della spiaggia, alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti;
- e) a consentire l'accesso e l'uso dell'area al pubblico, quale parco urbano, durante tutto l'anno anche attraverso il Consorzio, di cui al successivo art.15;
- f) a trasferire all'Amministrazione, alla scadenza convenuta ovvero in caso di decadenza o risoluzione anticipata del rapporto, ciascun manufatto in perfetto stato di agibilità senza pretendere la corresponsione di alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta;
- g) a rispettare il tetto dei prezzi dei servizi offerti in relazione ai parametri, fissati dalle competenti autorità;
- h) ad osservare le disposizioni regolamentari relative all'esercizio delle attività e ad adempiere tempestivamente ad ogni disposizione impartita dalle autorità competenti;
- i) a provvedere all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 6 - Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- subappaltare ad altri la gestione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di assistenza alla balneazione:
- effettuare e/o consentire il parcheggio all'interno delle aree concesse di veicoli di qualunque natura, con esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi di servizio per la pulizia delle spiagge
- apportare modifiche, anche in senso migliorativo, al manufatto senza la preventiva formale autorizzazione del concedente;
- richiedere il pagamento di un prezzo per l'accesso e per la sosta;
- variare in tutto o in parte la destinazione d'uso dei manufatti e delle aree pertinenti, senza la preventiva formale autorizzazione del concedente;
- costituire in favore di terzi diritti reali su parti o sul complesso delle aree e dei manufatti.

Art. 7 - Attività consentite

Sono consentite, previa comunicazione al concedente a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima e salvo diniego nei successivi 15, le seguenti attività sociali, anche a favore di terze parti laddove non si configuri utilizzo esclusivo:

- attività promozionali, ricreative, di animazione e di educazione ambientale, manifestazioni sportive, sociali e culturali;
- affitto di natanti con esclusione di quelli a motore;
- attività di scuola pertinenti ad attività sportive di tipo acquatico o marino

Art. 8 - Apertura al pubblico

Il concessionario osserverà il calendario e l'orario di apertura al pubblico per la balneazione fissati annualmente. Il concessionario si impegna altresì a garantire, anche attraverso il Consorzio di cui all'art.15 per tutta la durata dell'anno l'apertura ed il funzionamento dei servizi; sarà facoltativa la continuità del servizio di ristoro-ristorazione durante il periodo invernale.

Art. 9 - Pulizia delle spiagge e dei manufatti

E' fatto espresso obbligo al concessionario di rispettare le norme vigenti in materia di igiene pubblica e sanità, raccolta e rimozione dei rifiuti solidi e tutela ambientale.

Il concessionario si obbliga a stipulare, attraverso il Consorzio di cui al successivo art. 15:

- un apposito contratto con l'AMA per garantire la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti, compresi quelli per la raccolta differenziata, l'asporto e lo smaltimento degli stessi.

Inoltre si obbliga, attraverso il Consorzio di cui al successivo art.15, all'esecuzione della pulizia manuale della duna con l'impiego di personale specializzato, dotato di specifici requisiti.

La rimozione dei rifiuti dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.

Gli interventi di pulizia dovranno essere svolti, durante il periodo estivo, almeno con cadenza quindicinale sulla fascia dunale ed ogni tre giorni sull'arenile; nei periodi di maggiore afflusso dell'utenza, o quando se ne riconosca la necessità, gli intervalli dovranno essere opportunamente ravvicinati.

Durante il periodo invernale gli interventi potranno svolgersi mensilmente sulla fascia dunale e secondo necessità, anche in relazione agli eventi meteo-marini, sulla porzione di arenile concesso.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere, con la stessa frequenza ed accuratezza, alla pulizia della fascia di arenile e di spiaggia di proprietà statale antistante l'area concessa dall'A.C.

Tale intervento non dovrà pregiudicare in alcun modo la continua e libera fruizione del bene da parte degli utenti, in quanto questa stessa area si individua come "pubblica di uso pubblico".

Inoltre, lo stesso intervento di rimozione dei rifiuti non potrà costituire per il concessionario motivo alcuno di pretesa nei confronti dell'Amministrazione statale, essendo lo stesso compito attribuito dalla vigente normativa al concedente.

Art. 10 - Locali di primo soccorso e assistenza sanitaria

Il concessionario deve costantemente assicurare la perfetta idoneità dei locali di primo soccorso e delle attrezzature in essi contenute, deve altresì garantire, durante la stagione balneare, e per l'orario di apertura, la presenza continua di personale per il salvamento, in grado di prestare primo soccorso.

Dovrà inoltre essere garantita l'assistenza ed il salvataggio a mare secondo le indicazioni e le disposizioni emanate dall'Autorità Marittima.

Il concessionario che non disponga direttamente dei locali di primo soccorso dovrà comunque disporre delle minime attrezzature di intervento previste per legge.

Il Consorzio curerà il corretto adempimento di questi compiti e provvederà alla ripartizione degli oneri.

Art. 11 - Guardiania

Il concessionario rimane obbligato a provvedere con proprio personale al costante controllo diurno e notturno, e per tutto l'arco dell'anno, delle strutture e dell'area oggetto della concessione al fine di evitare azioni che possano in qualunque modo arrecare disturbo all'utenza o procurare danni ai beni.

Art. 12 - Responsabilità e obbligo di segnalazione

Il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonchè da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente atto; a tale fine provvederà alla stipula di apposita polizza R.C., che dovrà essere inviata in copia al concedente presso il Dipartimento X.

Il concessionario deve segnalare tempestivamente all'Amministrazione e alle autorità competenti ogni situazione o azione, al di fuori del proprio obbligo, pregiudizievole per la salvaguardia ed il mantenimento del bene.

Il concessionario è inoltre responsabile dell'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi degli stessi, delle leggi sanitarie e sull'assicurazione sociale e previdenziale e delle disposizioni di legge sull'avviamento al lavoro per tutti i dipendenti comunque operanti nei servizi, restando escluso ogni tipo di rapporto di lavoro con dipendenti della stessa Amministrazione.

Art. 13 - Oneri

Manutenzione

Durante tutto il periodo di gestione il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'efficiente e decoroso funzionamento del complesso, provvedendo - se del caso - al rinnovo di interi impianti o di parti di essi, compreso lo smaltimento liquami e gli impianti tecnologici, in modo da consegnare al Comune al termine della gestione l'opera in perfette condizioni di agibilità.

Il Comune provvederà, tramite la Commissione di cui al successivo art.16, ad accertare ed ordinare - durante il periodo di gestione - i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti, nonchè gli eventuali rinnovi parziali o totali necessari.

Oneri vari

Il concessionario richiederà a proprie spese l'installazione di almeno due postazioni telefoniche per unità di servizio e ne assicurerà il funzionamento; sono a carico del concessionario il pagamento delle tariffe dei consumi energetici, idrici e di smaltimento.

Il concessionario deve stipulare, prima dell'inizio della gestione, a propria cura e spese, un contratto di assicurazione in favore del Comune di Roma contro i danni da incendio, furto e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi e le cause di cui agli artt. 1900 e 1906 del C.C: sia relativamente agli impianti, attrezzature, dotazioni e quanto altro annesso e connesso al complesso, che verso i terzi, compresi i danni agli impianti e alle strutture derivanti da calamità naturali per i quali potranno eventualmente essere richiesti rimborsi in base alla normativa al momento vigente.

L'assicurazione di cui sopra deve essere stipulata, a copertura dell'intero periodo contrattuale, per una somma pari al valore stimato che deve essere aggiornato in base agli indici ISTAT con tutte le conseguenti variazioni delle clausole di polizza ogni anno.

Il concessionario all'atto della stipula del contratto si obbliga a depositare presso il Comune di Roma copia delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi.

Art. 14 - Adeguamenti e completamenti

Il concessionario nel corso dell'attività di gestione potrà effettuare le opere di completamento previste nel progetto originario approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2625 del 17 giugno 1992 e non ancora eseguite dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario potrà altresì eseguire direttamente, previa autorizzazione del concedente, quegli adeguamenti che si rendessero necessari per intervenute variazioni della normativa, ovvero che dovessero essere richieste dalle Amministrazioni competenti o proposte dallo stesso concessionario.

I progetti relativi alle opere dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale - Dipartimento X, sentita la Commissione di Vigilanza di cui al successivo art. 16.

Tutte le opere richieste e approvate dall'Amministrazione Comunale - esclusi gli arredi - divengono proprietà del. Comune di Roma.

I costi sostenuti per gli interventi saranno detratti dai canoni di concessione nelle successive annualità. La determinazione del costo delle opere dovrà avvenire sulla base della tariffa dei prezzi al momento adottata dall'Amministrazione Comunale

Il conto finale dei lavori costituisce attestazione di spesa, fino alla concorrenza massima dell'importo dei lavori approvati dall'Amministrazione Comunale, detraibile dal canone di concessione.

Art. 15 - Consorzio

Il concedente approva che fra i concessionari venga costituito un Consorzio al quale saranno demandati i compiti di coordinamento delle attività di gestione, di rapporto con il concedente e le altre amministrazioni, oltre alle funzioni già indicate nel presente atto.

Al Consorzio si applicano le norme di cui agli artt. 2602 e seguenti del C.C., fermo restando la responsabilità solidale di tutti i consorziati.

L'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio dovranno essere inviati all'Amministrazione ed approvati prima della stipula della convenzione.

Art. 16 - Commissione di vigilanza

Allo scopo di vigilare sul corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto, nonchè la rispondenza del servizio agli obiettivi generali indicati; il concedente designerà con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, entro un mese dall'affidamento del servizio, una Commissione di vigilanza, la cui composizione e sede sarà comunicata al consorzio.

Alla Commissione spettano compiti di controllo sulla qualità della gestione e manutenzione delle strutture oltrechè sul rispetto della presente convenzione.

I componenti della Commissione di Vigilanza, o funzionari da questa incaricati, avranno la facoltà di accedere in qualunque momento, di effettuare controlli ed accertamenti di qualsiasi natura, fermo restando l'obbligo del concessionario e del Consorzio di fornire la collaborazione necessaria.

La Commissione informerà l'A.C. di ogni inadempienza, anche ai fini della rescissione di cui al successivo art.17, redigerà inoltre apposito verbale di consistenza necessario per l'eventuale rinnovo della concessione e per lo svincolo della polizza fidejussoria di cui all'art.18.

La vigilanza esercitata dal Comune non esonera il concessionario dalla responsabilità della perfetta gestione, nonchè della scrupolosa osservanza delle norme.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione, o diritto che possa al concedente competere anche per il risarcimento dei danni, l'A.C. si riserva di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida ed assegnazione dei termini per controdedurre, anche per una sola delle seguenti cause, laddove assuma i connotati di particolare gravità ovvero reiterazione:

- per applicazione di tariffe diverse da quelle convenute;
- per violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente atto;
- per violazione dell'obbligo di provvedere alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, accessori e pertinenze ed alla sostituzione di impianti, attrezzature o cose deteriorate;
- per impedimento alla facoltà di ispezione e di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale e delle Autorità statali:
- per negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le ordinanze delle autorità marittime;
- per mancata o ritardata apertura della stagione balneare nei termini annualmente fissati;
- per fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente alla stipula del contratto e, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Per ciascuna delle suddette inadempienze accertate il concedente può comunque applicare penali commisurate all'entità della violazione fino ad un massimo di L. 2.000.000 (lire due milioni), salvo il maggiore danno procurato. Uno qualunque dei motivi sopra indicati comporta la restituzione immediata del bene reso libero da persone e cose nonchè della corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo inizialmente determinato; per ciascun giorno - trascorsi gli iniziali 30 - di ritardo nella riconsegna dei beni, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera di L. 200.000 (lire duecentomila).

Art. 18 - Garanzia fidejussoria

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte - ed in particolare - a garanzia della riconsegna in perfetto stato di manutenzione, in ogni_caso e senza eccezione alcuna anche riferibile al caso fortuito, alla forza maggiore ed alla risoluzione anticipata del rapporto - il concessionario dovrà, all'atto del contratto, presentare idonea polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione, pari al 20% del valore delle opere date in concessione, ricavato dal conto finale dei lavori.

Le fidejussioni dovranno essere rilasciate dagli Istituti di credito di cui all'art. 54 del R.D. 30 maggio 1924, n. 827, modificato con DPR 22 maggio 1956 n. 635. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Roma, senza facoltà di opporre eccezione, con esclusione dei divieti di cui agli artt. 1944 e 1957 del C.C. La garanzia sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 16.

Art. 19 - Foro competente - clausola compromissoria

Per ogni eventuale controversia relativa a quanto oggetto del presente atto, è competente il Foro di Roma ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 - Spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il contratto sono a carico del concessionario che ha facoltà di applicare le eventuali agevolazioni di legge al riguardo.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

La deliberazio	one è stata pubbli	cata all'Al	bo Preto	orio d	al				
al		e n	on sono	state	prodotte	e opposizion	i.		
La presente 30 luglio 1999.	deliberazione è	stata ad	ottata d	lalla	Giunta	Comunale	nella	seduta	del
Dal Campidoglio, lì		•••••	•••••						
p. IL SEGRETARIO GENERALI									LE